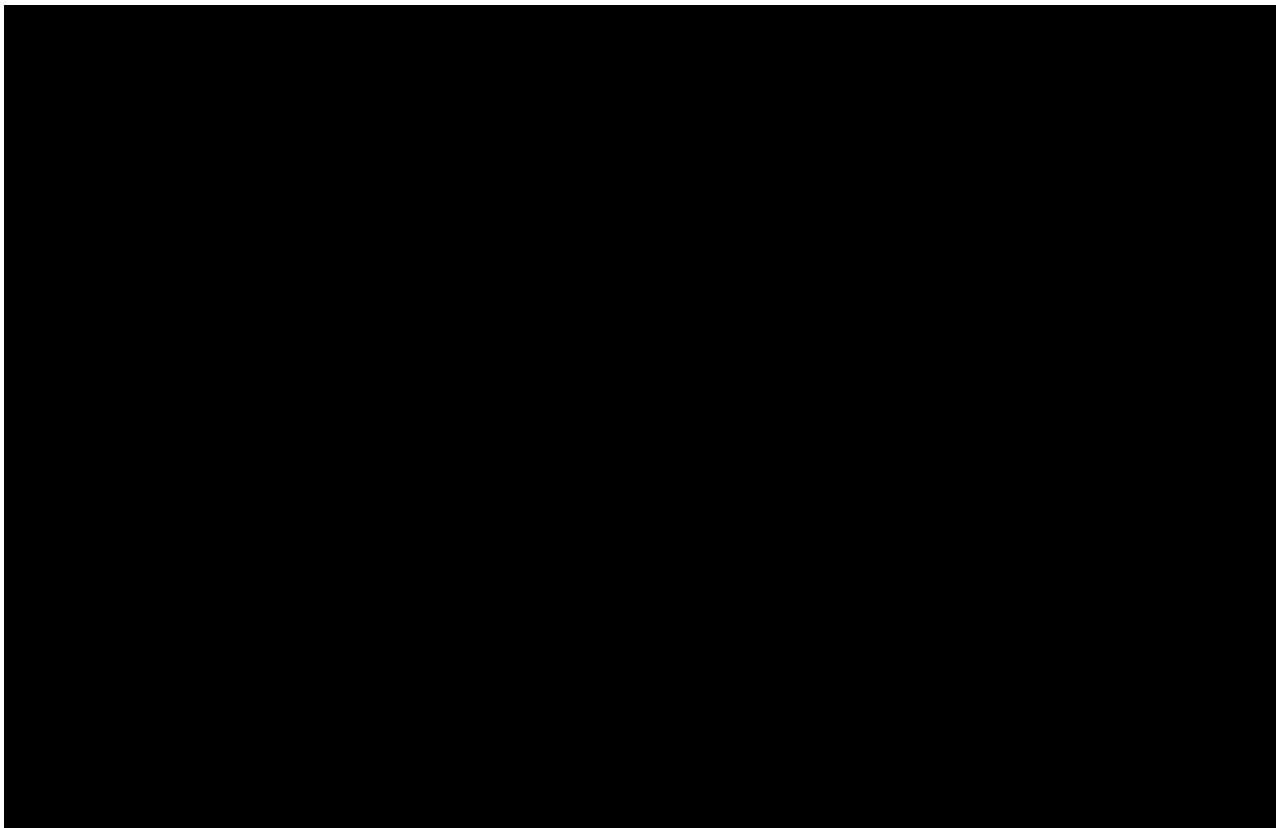
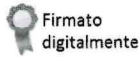


COMUNE DI ACIREALE Città' di Acireale	E
Protocollo N.0090651/2025 del 06/10/2025	



UFFICIO LEGALE
E-578
06 OTT. 2025

Pubblicato il 03/10/2025



N. 02776/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2025, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Acireale, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED] e
[REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'esecuzione

della sentenza di questa Sezione n. 445 in data 6 febbraio 2024.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. [REDACTED]

[REDACTED] uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza di

questa Sezione n. 445 in data 6 febbraio 2024, esponendo, in sintesi, quanto segue: a) l'interessato è proprietario di un fondo sito in Acireale, frazione Aciplatani, censito in catasto al foglio 64, particelle 694, 696 e 699, qualificato in parte V.P. (verde pubblico con destinazione a parcheggio e ad aree di protezione civile) e in parte come strada di Piano Regolatore Generale; b) il vincolo espropriativo è ormai inefficace, ma il Comune ha rigettato l'istanza di riclassificazione urbanistica, assumendo la natura meramente conformativa del vincolo medesimo; c) il Tribunale, con sentenza n. 445/2024, ha annullato il diniego opposto dal Comune, riconoscendo la natura espropriativa del vincolo e sancendo l'obbligo dell'Amministrazione di attribuire una nuova disciplina urbanistica all'area; d) soltanto in data 13 gennaio 2025 il Comune ha dato avvio al procedimento (mai concluso) volto alla rideterminazione della destinazione urbanistica del fondo in questione; e) con nota 0039947/2025 del 5 maggio 2025 l'interessato ha diffidato l'Amministrazione a definire il procedimento, senza però ottenere riscontro.

Con memoria in data 8 settembre 2025 il Comune di Acireale ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) come risulta dalla documentazione depositata (nota dell'Area Urbanistica n. 78399 in data 2 settembre 2025), è stata assegnata una nuova classificazione all'area in questione (pur non essendo ancora concluso il relativo procedimento); b) il ricorso risulta, quindi, improcedibile ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio osserva quanto segue.

Il Comune ha avviato il procedimento, il quale, però, non è stato ancora definito per la parte di competenza di tale Amministrazione, sicché il ricorso risulta fondato e va accolto.

Ciò in quanto la scadenza del vincolo espropriativo comporta l'obbligo dell'Amministrazione di reintegrare la disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di

utilizzabilità del bene e non lasci il bene stesso privo di una concreta disciplina urbanistica (sul punto, cfr., ad esempio, T.A.R. Catania, Sezione III, n. 2945/2019; Sezione III, n. 450/2018; Sezione II, n. 2734/2016; Sezione I, n. 1631/2016; Sezione I, n. 1748/2015; Sezione I, n. 2837/2014; Sezione I, n. 2031/2013).

Pertanto, a fronte di un'istanza del proprietario volta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, il Comune, in forza del principio generale sancito dall'art. 2 della legge n. 241/1990 e dall'art. 2 della legge regionale n. 10/1991, è tenuto a pronunciarsi con una determinazione esplicita e conclusiva.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve ordinarsi al Comune di Acireale di definire il procedimento avviato a seguito della richiesta della parte ricorrente nel termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte.

Per l'ipotesi di persistente inadempienza dell'Amministrazione intimata si nomina sin da ora, quale commissario "ad acta", il quale provvederà nel successivo termine di giorni centoventi, il Responsabile dell'Area del Comune di Riposto con competenza in materia urbanistica, con facoltà di delega ad altro funzionario del Settore in possesso della necessaria professionalità.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie e, per l'effetto, ordina al Comune di Acireale di definire il procedimento avviato a seguito della richiesta di parte ricorrente nel termine di giorni novanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte; 2) per l'ipotesi di persistente inadempienza dell'Amministrazione intimata, nomina quale

commissario “ad acta” il Responsabile dell’Area del Comune di Riposto con competenza in materia urbanistica, con facoltà di delega ad altro funzionario del Settore in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà nel successivo termine di giorni centoventi; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED] Presidente, Estensore

[REDACTED] Primo Referendario

[REDACTED] Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

[REDACTED]

IL SEGRETARIO

**RELATA DI NOTIFICA
A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
CON ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Lo scrivente, *Avv. Alberto GRASSO*, nato in Catania il giorno 3 ottobre 1975, cod. fisc. GRS LRT 75R03 C351D, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Catania, nella qualità di procuratore e difensore, congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Giuseppe Fianchino, del Sig. LANZAFAME Alessandro, nato a Catania il giorno 8 ottobre 1972, cod. fisc. LNZLSN72R08C351G, procedendo in ragione del disposto della L. 53/1994 e ss. mm. ed ii., nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa Legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, giusta delibera del giorno 8 novembre 2016, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge applicabili in materia di notifiche a mezzo p.e.c.,

NOTIFICA

mediante trasmissione di un messaggio inviato dal suo indirizzo di posta elettronica certificata, "albertomaria.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it" (mittente), i seguenti atti:

- A) Originale informatico della Sentenza n. 02776/2025 resa nel procedimento iscritto al T.A.R. Sicilia Catania n 1291/2025 R.G e pubblicata in data 03 ottobre 2025 (nome file: "202502776_01.Pdf");
- B) Originale informatico della presente relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata (nome file: "*Relata di notifica.pdf*"),

Al

- **COMUNE DI ACIREALE**, in persona del Signor Sindaco *pro tempore*, per averne lo stesso legale scienza a tutti gli effetti di legge, a mezzo messaggio di p.e.c. inviato al seguente indirizzo: "protocollo.comune.acireale@pec.it", censito nel Registro denominato "*Reginde*", previsto dall'art. 7 del D.M. 44/2011, nel Registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012, nonché nell'Indice degli Indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi "*IPA*" di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da cui è stato attinto.

E

COMUNE DI ACIREALE in persona del Sindaco *pro-tempore*, e per esso al procuratore costituito avv. Giovanni Calabretta, per averne lo stesso legale scienza a tutti gli effetti di legge, a mezzo messaggio di p.e.c. inviato al seguente indirizzo "giovanni.calabretta@pec.ordineavvocaticatania.it", censito nel Registro Generale degli indirizzi elettronici denominato "*Reginde*", previsto dall' art 7 del D.-M 44/2011, nel registro di cui all' art 16, comma 12, del D.L 179/2012, dichiarato "elenco pubblico" dall'art. 16-ter del D.L. 179/2012 da cui è stato attinto.

ATTESTA

Ai sensi e per gli effetti di tutte le norme di legge applicabili in materia, che la superiore copia informatica, sub lettera A (nome file: "202502776_01.pdf"), alla quale la presente relata di notifica è attergata (nome file: "*Relata di notifica.pdf*"), è conforme alla corrispondente copia informatica dalla quale la stessa è stata estratta, presente nel fascicolo telematico al n. 1291 /2025 R.G del T.A.R Sicilia Catania e, come tale, è equivalente al rispettivo originale.

Catania, 04 ottobre 2025

Avv. Alberto GRASSO
(firmato digitalmente)



ALBERTO MARIA GRASSO
Avvocato
04.10.2025 10:24:38 GMT+02:00

